

Pubblicato il 07/11/2022

N. 09759/2022REG.PROV.COLL.  
N. 03358/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Settima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 3358 del 2022, proposto da Comune di Candela, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacinto Lombardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Michele Di Carlo in Roma, via Raffaele Caverni, 6

*contro*

A.N.E.V., Daunia Candela S.r.l., Decalift S.r.l., Farpower S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avvocati Massimo Ragazzo, Franco Gaetano Scoca e Pier Luigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 259/2022

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.N.E.V., Daunia Candela S.r.l.,

Decalift S.r.l. e di Farpower S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2022 il Cons. Ofelia Fratamico e uditi per le parti gli avvocati Giacinto Lombardi, Massimo Ragazzo e Pier Luigi Pellegrino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO

Il Comune di Candela chiede al Consiglio di Stato l'annullamento e/o la riforma della sentenza del TAR della Puglia, n. 259/2022 che ha accolto il ricorso proposto in primo grado dagli appellati contro la delibera del Consiglio Comunale del 29 aprile 2021 n. 2 recante *“Regolamento comunale per la disciplina del canone unico patrimoniale del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria”*, nella parte relativa al canone per l'occupazione del sottosuolo e contro tutti gli atti connessi.

A sostegno della sua impugnazione, l'appellante deduce i seguenti motivi: 1) *errore in giudicando, violazione degli artt. 29 e 35 c.p.a., mancata dichiarazione di irricevibilità del ricorso in prime cure per tardività, omessa motivazione; 2) violazione di legge con riguardo all'art. 1, comma 816 e seguenti della l.n. 160/2019, motivazione apparente ed omessa motivazione, errore nell'individuazione dei presupposti, violazione del principio di parità di gettito, ingiustizia manifesta ed irragionevolezza manifesta nella determinazione dell'eventuale quantum debeatur; 3) violazione di legge con riguardo all'art. 1, comma 816 e seguenti della l.n. 160/2019, motivazione apparente ed omessa motivazione, errore nell'individuazione dei presupposti, errata individuazione del canone per le occupazioni di sottosuolo, violazione di legge in relazione al comma 829 dell'art. 1 della l.n. 160/2019, ingiustizia manifesta ed irragionevolezza manifesta nella determinazione dell'eventuale quantum debeatur; 4) ingiustizia manifesta, irragionevolezza manifesta, violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 817 e seguenti, 826, 827 e 829 della l.n. 160/2019.*

Si sono costituite in giudizio le appellate, Associazione nazionale energia

del vento (A.N.E.V.) e società operanti nel settore delle energie rinnovabili, chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto infondato.

Con ordinanza n. 2554/2022 del 1° giugno 2022 è stata accolta l'istanza di sospensione in via cautelare dell'esecutività della sentenza appellata.

Con memoria depositata in data 20 luglio 2022 le appellate hanno comunicato che, nelle more della decisione del giudizio di primo grado, è sopravvenuto l'art. 5 comma 14 *quinquies* lett. b del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, come inserito dalla legge di conversione del 17 dicembre 2021 n. 215, che ha fornito l'interpretazione autentica del comma 831 dell'art. 1 della l.n. 160/1997 precisando che *"b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale"* e specificando che *"per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro"*.

Ritenendo pienamente applicabile tale norma al loro caso, le appellate hanno dedotto di aver provveduto al pagamento del CUP nella misura da essa prescritta, dando così luogo alla sopravvenuta improcedibilità del loro ricorso di primo grado per l'avvenuta soddisfazione, grazie alla suddetta disposizione normativa, dell'interesse fatto valere con l'impugnazione del regolamento e degli atti connessi.

Il Comune nelle repliche ha insistito per l'accoglimento dell'appello e ribadito l'infondatezza di tutte le richieste della controparte.

All'udienza pubblica del 20 settembre 2022 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

## DIRITTO

Le appellate, nelle memorie depositate in vista dell'udienza di discussione del merito, hanno, come detto, fatto riferimento ad una sopravvenienza normativa che, costituendo una norma di interpretazione autentica del

comma 831 dell'art. 1 della l.n. 160/1997, avrebbe avuto un effetto determinante sulla questione al centro della controversia perché, soddisfacendo pienamente l'interesse ritenuto in origine lesivo e fatto valere in sede di proposizione del gravame di primo grado, avrebbe comportato l'improcedibilità del loro ricorso.

Tale disposizione, come anticipato, stabilisce che *“Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che: ... b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro”*.

La tesi dell'applicabilità di tale disposizione alla tipologia di occupazione ed ai soggetti al centro del presente giudizio sarebbe, secondo le appellate, confermata anche dalla risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 3/DF del 22 marzo 2022 in virtù del carattere di *“unica rete integrata”* della filiera del sistema elettrico nazionale.

Alla luce degli atti di causa, delle caratteristiche della situazione al centro della controversia e del contenuto del D.L. 146/2021 come convertito dalla l.n. 215/2021, tali argomentazioni sono fondate e meritevoli di essere condivise.

Gli impianti sotterranei che trasportano l'energia prodotta dagli impianti degli operatori delle energie rinnovabili verso la rete di trasmissione (e quelle di distribuzione), al pari di tutti gli impianti che veicolano l'energia al sistema elettrico nazionale, non possono che risultare *“direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete”* secondo la definizione utilizzata dal DL n. 146/2021, ricadendo, così, nel campo di applicazione del canone agevolato di 800 euro.

Alla medesima ricostruzione della fattispecie è giunto anche il Ministero

dell'economia e delle finanze che, nella citata risoluzione, in sede di *“Chiarimenti in merito all'applicazione del canone patrimoniale di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160”* precisa che *“la filiera del sistema elettrico nazionale, che è una rete unica integrata, si compone di una serie di fasi di cui la produzione costituisce la fase antecedente a quelle di trasmissione, di dispacciamento e di distribuzione”*.

All'attività svolta dalle aziende di produzione, trasmissione e dispacciamento devono, dunque, essere riconosciute le caratteristiche della strumentalità rispetto a quella di distribuzione dell'energia; ed invero, come affermato nella circolare n. 1/DF del 20 gennaio 2009, che richiama la risoluzione n. 7/DPF del 14 maggio 2002, in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e il relativo canone (COSAP), sono *“aziende esercenti attività strumentali all'erogazione di servizi pubblici”* quelle *“aziende che hanno infrastrutture che permettono ad altri soggetti di fornire il servizio, ma che, al contrario di questi ultimi, non hanno alcun rapporto diretto con l'utente”*.

L'attività d'impresa svolta dalle società di produzione d'energia costituisce, così, *“una fase immediatamente antecedente e necessaria rispetto alle altre citate fasi della filiera del mercato elettrico (trasmissione, dispacciamento e distribuzione), fasi connesse da connaturati vincoli inscindibili, tali per cui:*

- *in assenza dell'una non possono trovare compimento le altre (c.d. vincolo di complementarità);*
- *tutte le menzionate attività sono poste in essere esclusivamente nell'interesse delle altre (c.d. vincolo di esclusività).*

*L'attività svolta dalle aziende di produzione, quindi, deve essere riconosciuta quale attività strumentale alla fornitura di servizi di pubblica utilità, come la distribuzione dell'energia elettrica”*.

In base alle suddette caratteristiche si deve, perciò, concludere che fra le attività strumentali disciplinate dal comma 831 dell'art. 1 della legge n. 160

del 2019 e che beneficiano del pagamento del canone patrimoniale nella misura minima di 800 euro deve essere ricompresa anche l'attività di produzione di energia elettrica, sulla scorta delle caratteristiche di complementarità ed esclusività della stessa nell'ambito della filiera del sistema elettrico nazionale.

L'applicabilità della richiamata sopravvenienza normativa non può, poi, essere inficiata dalle deduzioni dell'appellante, che tenta, da un lato, di circoscrivere la portata interpretativa del D.L. n. 146/2021, contestando la riferibilità del canone agevolato anche ai soggetti titolari di concessioni per l'occupazione del sottosuolo e agli operatori del settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, dall'altro, di addurre ostacoli processuali e fattuali alla declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado, come la permanenza dell'efficacia della sentenza di primo grado o l'ostatività del successivo diniego di operatività del beneficio.

Alla luce del contenuto della disposizione sopravvenuta, che, avendo natura interpretativa, trova diretta applicazione alla fattispecie *de qua*, tali elementi, pur suggestivi, non risultano in grado di incidere sulla soluzione delle questioni al centro della controversia, dovendosi riconoscere, come detto, che le infrastrutture che trasportano l'energia prodotta dagli impianti rinnovabili verso la rete di trasmissione non possono che essere comunque "*direttamente funzionali del servizio a rete*" e che la soddisfazione dell'interesse la cui lesione era all'origine del ricorso di primo grado non può che determinare l'improcedibilità dell'originaria impugnazione, senza che effetti preclusivi possano farsi derivare da successivi atti di diniego emessi da parte dell'amministrazione.

In conclusione, in riforma della sentenza appellata, deve essere dichiarato improcedibile il ricorso proposto in primo grado.

Di conseguenza, anche l'appello del Comune di Candela, proposto avverso l'originaria pronuncia di accoglimento del ricorso, deve essere dichiarato

improcedibile.

Per la particolarità delle questioni trattate e per l'esito complessivo del giudizio sussistono sicuramente giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile, ai sensi di cui in motivazione, il ricorso proposto in primo grado;

dichiara improcedibile l'appello del Comune di Candela.

compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Contessa, Presidente

Daniela Di Carlo, Consigliere

Sergio Zeuli, Consigliere

Maurizio Antonio Pasquale Francola, Consigliere

Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Ofelia Fratamico**

**IL PRESIDENTE**  
**Claudio Contessa**

IL SEGRETARIO